

CONTRIBUTO UNIFICATO

cap. 471  
17/1/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA'

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

5324  
07

Appone varie  
sull'originale  
E. 455

IL CANCELLIERE DI  
dott. Antonia Mercuri

così composta:

Dott. Claudio Fancelli,

Presidente;

Dott. Gerardo Sabeone,

Consigliere Relatore;

Dott. ssa Mariella Roberti,

Consigliere;

Proc. 9423  
Rep. 8423

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

18

nel procedimento iscritto al n. 6928 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2006 e vertente

TRA

[REDACTED]

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana n. 911, presso lo  
studio dell'avvocato Leopoldo Muratori e rappresentata e difesa  
dall'avvocato Gianfranco Paris del foro di Rieti per procura speciale in  
margine all'atto di citazione in appello,

OGGETTO: diritti connessi al diritto d'autore.

## CONCLUSIONI

per l'appellante: come da atto di citazione in appello;  
per gli appellati: come dalle rispettive comparse di costituzione e di risposta in appello.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione, notificati il 15 novembre 2006, [REDACTED] [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 20081, depositata il 3 ottobre 2006 dal Tribunale di Roma e con l'intervento dell'IMAIE, con la quale era stato accertato, per quanto d'interesse del presente procedimento, il diritto della Società Consortile Fonografici s.p.a. al pagamento dei diritti economici spettanti per l'utilizzazione dei brani musicali per via radiofonica da parte della Mep stessa, in base agli articoli 72 e 73 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Sostiene l'appellante:

- a) l'erroneo accertamento del diritto della Società Consortile all'ottenimento dei compensi correlati all'esercizio dei c.d. "diritti connessi" al diritto d'autore;

appellante

E

SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI S.P.A.,  
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lazio n. 6, presso lo studio  
dell'avvocato Giuseppe Caputi che la rappresenta e difende in uno con gli  
avvocati Marco Pesenti e Daniela De Pasquale del foro di Milano per  
delega in margine alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

appellata

E

IMAIE ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI  
ESECUTORI,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nicotera n. 29, presso lo studio  
dell'avvocato Andrea Miccichè che lo rappresenta e difende per delega in  
margine alla comparsa di costituzione e di risposta in appello

appellato

- b) l'erroneo accertamento di un illecito comportamento in capo ad essa associazione culturale, in violazione del diritto di esclusiva di cui all'articolo 73 L. Autore;
- c) l'erroneo accertamento della sussistenza del diritto al compenso in capo ai mandanti della Società Consortile in difetto di dimostrazione dell'utilizzazione dei fonogrammi prodotti dai mandanti stessi;
- d) l'erronea condanna alle spese del pregresso giudizio.

Nel costituirsi le parti appellate si sono, viceversa, opposte alle avverse pretese chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza dell'impugnata decisione.

All'udienza del 18 giugno 2007 dopo la precisazione delle conclusioni, come da verbale in atti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione, con i termini di legge.

18

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione anche se, sostanzialmente e con riferimento al merito effettivo, questa Corte condivide in pieno le argomentazioni del primo Giudice.

Invero, oggetto del contendere è, essenzialmente, la tutela dei c.d. "diritti connessi" al diritto della proprietà intellettuale, sulla base di quanto originariamente disposto dagli articoli 72 e 73 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge in seguito modificata, da ultimo, dal D. Lgs. 140/06 che ha introdotto, nel titolo II, il capo VII bis ed in particolare l'articolo 99 bis,

contenente l'espresso riconoscimento di tali diritti e che ha seguito ed attuato l'internazionalizzazione della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, iniziata con la Convenzione di Roma del 1961 e poi proseguita con le ulteriori Convenzioni di Ginevra del 1971 e di Bruxelles del 1974 e con l'accordo TRIPs del 1994 ed il Trattato WPPT del 1996; il tutto senza trascurare la normativa comunitaria nella materia e di cui alla Direttive 92/100/CEE, 93/83/CEE e 93/98/CEE, tutte recepite nell'ordinamento italiano con atti normativi d'adattamento).

Si è, così, creato il principio (per usare le medesime parole dei Giudici di legittimità) "di non interferenza" tra la protezione dei diritti connessi e la protezione del diritto d'autore, trasposta mediante la comune formula "salvi i diritti spettanti all'autore ai termini del titolo I della presente legge".

Tale tutela ormai non può più essere messa in discussione, sulla base del dianzi indicato dettato normativo, come interpretato anche dai Giudici di legittimità (v. di recente, per il civile la citata Cass. 13 settembre 2006 n. 19657 e da ultimo, la ugualmente citata Cass. 15 gennaio 2007 n. 745 ma soprattutto, in campo penale sebbene con una generale funzione ricognitiva ed esplicativa della materia e della disciplina normativa applicabile, la prodotta Cass. Sezione Terza Penale 11 luglio 2007 n. 27074 imp. Bonacini).

In punto di diritto, deve infatti chiarirsi come:

- a) un'opera musicale, per essere diffusa, abbia bisogno dell'intermediazione dell'esecutore o dell'interprete (ruoli che lo stesso autore può esercitare personalmente) ma tale ulteriori attività, rispetto a quella della creazione vera e propria, vengono protette ad altro titolo e non in base alla posizione tutelata di autore;
- b) su di un'opera, in genere, possano insistere più diritti distinti e, più in particolare, quanto ad un'opera musicale, il diritto

- dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che riproduca tale opera;
- c) il diritto connesso non si connota, di regola, per un particolare carattere creativo, per cui viene tutelato dalla normativa di settore a titolo diverso dalla vera e propria tutela della proprietà intellettuale;
  - d) l'Ente S.I.A.E. abbia la riserva, per legge, esclusivamente della tutela del diritto d'autore propriamente detto, per cui l'eventuale corresponsione dei relativi diritti non esclude l'esistenza di una tutela economica anche per gli ulteriori diritti dianzi indicati (con l'unica eccezione della ritrasmissione via cavo ex articolo 180 bis L. Autore) ed in regime di concorrenza privata, in mancanza di una analoga riserva normativa a favore di un soggetto ben individuato (v. pagina 14 della prodotta sentenza 27074/07 della Cassazione Penale per la chiara esposizione della attività d'intermediazione della S.I.A.E. e degli altri soggetti appositamente costituiti per l'amministrazione dei diritti connessi).

In punto di fatto, questa volta, le doglianze della parte appellante in merito alla mancata dimostrazione della effettiva trasmissione di brani musicali nonché della correlativa mancata indicazione dei brani trasmessi e dei relativi produttori si appalesano, da un lato, inammissibili, in quanto proposte per la prima volta solo nel presente grado di giudizio e, d'altra parte, ininfluenti ai fini della decisione sull'an della pretesa azionata (potendo, in ipotesi, avere rilievo ai fini della quantificazione dei danni o del pagamento del corrispettivo ai produttori).

Assorbente è, inoltre, l'asserzione defensionale dell'odierna parte appellante circa l'effettuato pagamento delle somme dovute alla SIAE, per i relativi diritti degli autori (il cui versamento non determina l'assolvimento

anche del pagamento relativo ai diritti connessi), che lascia legittimamente presumere l'effettiva trasmissione di brani musicali.

Meritevole di accoglimento è, però, l'ultimo motivo d'impugnazione, relativo alla condanna dell'odierna parte appellante alla rifusione delle spese della pregressa fase di giudizio, pur in presenza di una sentenza non definitiva.

La Corte è ben consapevole della costante giurisprudenza di legittimità in merito alla liquidazione delle spese del giudizio a seguito di sentenze non definitive (v. di recente Cass. 6 maggio 2003 n. 6884) e non intende discostarsi da tale indirizzo, anche perché la motivazione sul punto del primo Giudice non è affatto convincente e le parti appellate non hanno evidenziato valide ragioni per distaccarsene.

La condanna alle spese processuali, dovendo essere dal Giudice emessa, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. con la sentenza che chiude il processo avanti a lui non può essere pronunciata con una sentenza non definitiva contenente, tra le altre, una statuizione di condanna generica ai sensi dell'articolo 278 c.p.c., atteso che con tale sentenza il Giudice non ha definito la causa e non ha chiuso il processo, avendo inoltre provveduto con l'emissione di una contestuale ordinanza per la sua prosecuzione.

Più correttamente il Tribunale avrebbe dovuto riservare la liquidazione delle spese del giudizio all'esito definitivo dello stesso ed in tal senso, con ciò accogliendosi la proposta impugnazione, va' riformata la decisione di prime cure.

In ossequio ai principi in tema di soccombenza, per concludere, e tenendo conto del molto limitato accoglimento dell'impugnazione sussiste l'obbligo per la parte appellante di rifondere alle parti appellate i due terzi delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, mentre il rimanente terzo deve dichiararsi interamente compensato.


PTM

la Corte di Appello di Roma, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto così provvede:


- a) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto integralmente conferma, dispone che la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio avverrà con la sentenza definitiva;
- b) condanna l'appellante alla rifusione dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti appellate, in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 1.000,00 per onorari di avvocato ed euro 800,00 per diritti di procuratore.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2007

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Maria Colzi)

**Depositato in Cancelleria**

Oggi 18 7 DIC 2007  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr. Maria Colzi